

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2442)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LORENZI, BARACCO, ANGELILLI, DE LUCA** Angelo,  
**SCHIAVONE, DE GIOVINE, BRACCESI, BUSSI, MESSERI, CRISCUOLI e MONNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1963

Garanzia dello Stato sui mutui contratti dagli Ordinari diocesani per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 aprile 1962, n. 168, ha previsto che, per la costruzione degli edifici di culto e delle opere annesse, alternativamente con le provvidenze di cui alla legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificate dalla stessa legge, il Ministero dei lavori pubblici conceda agli Ordinari diocesani contributi costanti per 35 anni, sulla spesa riconosciuta ammissibile, nella misura del 4 per cento, elevata al 5 per cento per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646, e cioè nelle zone in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno.

A tale fine la ripetuta legge n. 168 consente agli Ordinari diocesani di contrarre mutui con gli enti ed istituti di credito edilizio, fondiario e simili nonchè con la Cassa depositi e prestiti, prescrivendo, altresì, che, per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, la garanzia sia prestata dai Comuni o dalle Province ovvero dalle Diocesi mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato e con deposito della stessa presso la Cassa depositi e prestiti.

In sede di applicazione delle nuove norme suaccennate si è dovuto rilevare come il sistema di garanzia di cui sopra sia in pratica pressochè inoperante essendosi, soltanto in rarissimi casi, i Comuni e le Province dichiarati disposti a concedere le delegazioni all'uopo occorrenti sulle imposte e sovrimposte di propria pertinenza e non possedendo nella generalità dei casi le Diocesi i titoli di rendita consolidata di debito pubblico e cioè di rendita 5 per cento del 1935 che sono quelli appunto richiesti dalla legge in parola.

Ciò costituisce evidentemente una remora insormontabile a che le provvidenze disposte dal capo II della legge n. 168 divengano operanti e consentano quella attività costruttiva adeguata alla necessità di nuovi edifici di culto vivamente sentita nel Paese sia per il costante incremento demografico sia a causa dell'espandersi degli abitati, fenomeno maggiormente rimarchevole nei grandi e medi centri.

Occorre pertanto che le provvidenze opportunamente disposte dalla legge n. 168

vengano integrate dalla possibilità che i mutui contratti dagli Ordinari diocesani siano garantiti dallo Stato così come già disposto in casi analoghi con legge 8 aprile 1954, n. 144, riguardante gli Istituti autonomi per le case popolari e con legge 4 agosto 1955, n. 723, riguardante le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali.

L'unito disegno di legge tende appunto ad ottenere la garanzia dello Stato sui mutui contratti dagli Ordinari diocesani per il finanziamento della costruzione di edifici di culto e di opere annesse nei casi in cui il Ministero dei lavori pubblici abbia promesso il contributo trentacinquennale previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 168.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

L'articolo 5 della legge 18 aprile 1962, n. 168, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che gli Ordinari diocesani contraggano mutui per la esecuzione dei lavori previsti dal precedente articolo, il contributo è corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Gli enti e gli istituti di credito edilizio, fondiario e simili, nonché la Cassa depositi e prestiti, sono autorizzati a compiere le operazioni di mutuo.

I mutui concessi sono garantiti dallo Stato. I decreti di concessione del contributo

da parte del Ministero dei lavori pubblici sono comunicati al Ministero del tesoro.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo surrogato agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti del mutuatario.

La riscossione delle rate scadute e non corrisposte dal mutuatario avrà luogo secondo le disposizioni del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».